



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

### Stagione Sportiva 2020/2021

## Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 Novembre 2020

#### PIANO DI RIPARTENZA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE REGIONALE

Il Comitato Regionale Puglia LND, in relazione alla auspicata ripresa delle competizioni sportive, ritiene necessario concedere a tutte le Società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate – a partire dal momento in cui le Autorità Governative, Statali e Regionali consentiranno la ripresa delle attività, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della FIGC o della LND – un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell'attività affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari.

Per tale motivo, in base alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti e nel rispetto delle specifiche attribuzioni istituzionali e relative competenze, il Consiglio Direttivo elaborerà un piano di ripartenza che sarà deliberato nella riunione del 12 novembre 2020 e inoltrato successivamente alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio della prevista autorizzazione.

Ricevuto il nulla osta da parte della LND, il C.R. Puglia pubblicherà la nuova programmazione delle gare dilettantistiche e giovanili sul Comunicato Ufficiale.

#### SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI S.S. 2020/2021

In ordine alla scadenza della seconda rata relativa all'iscrizione dei campionati regionali e provinciali, inizialmente prevista per il 16 novembre 2020, il Comitato Regionale Puglia LND si riserva di fornire indicazioni circa le nuove scadenze dei pagamenti a partire dalla ripresa dell'attività ufficiale.

#### CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO: DISPOSIZIONE IN VIGORE FINO AL 24 NOVEMBRE 2020

A seguito di quanto comunicato in data 26 Ottobre 2020 dagli uffici centrali della Lega Nazionale Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica che questo Comitato Regionale nonché tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della nostra regione dovranno rimanere chiuse al pubblico fino a tutto il 24 novembre 2020 salvo ulteriori proroghe. Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre Società potranno in ogni caso contattare telefonicamente il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

 **Centralino**

 **080.5699011**

**Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.**

### **NUOVO DPCM: ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE SOSPESA FINO AL 24 NOVEMBRE 2020**

Con il DPCM del 24 Ottobre 2020 viene stabilita la sospensione di tutte le attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l'attività giovanile.

### **ALLENAMENTI INDIVIDUALI: LA FIGC CONFERMA IL VIA LIBERA PER LE SEDUTE ALL'APERTO**

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito, comunica che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese sino al 24 novembre 2020, **è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale**, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

La FIGC ha inoltre precisato che sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse.

### **ALLENAMENTI INDIVIDUALI: FAQ AL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020**

A seguito delle recenti disposizioni governative ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle relative specifiche richieste dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si pubblicano le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito allo svolgimento di attività del Settore Giovanile e Scolastico.

(...OMISSIS...)

**9. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?**

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.

**10. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

L'attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria.

**14. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?**

L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall'art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

**24. A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso "Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente DPCM, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale"?**

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all'aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all'aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all'attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

# COMUNICAZIONI

## **1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.**

### **1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONT - Prima Sezione - assunta, in data 23 ottobre 2020, nei confronti del Sig. Salvatore De Lucia. Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DE LUCIA la sanzione della inibizione per anni 16 (sedici) a decorrere dal 23 ottobre 2020 e con scadenza al 22 ottobre 2036.

### **1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 23 ottobre 2020, nei confronti del Sig. FRANCESCO LORENZINI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LORENZINI la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 23 ottobre 2020 e con scadenza al 22 ottobre 2024.

### **1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 23 ottobre 2020, nei confronti del Sig. Germano Poleselli. Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Poleselli la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 23 ottobre 2020 e con scadenza al 22 ottobre 2024.

### **1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 26 ottobre 2020, nei confronti del Sig. Vincenzo AURIEMMA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. AURIEMMA la sanzione della inibizione per anni 8 (otto) a decorrere dal 26 ottobre 2020 e con scadenza al 25 ottobre 2028.

### **1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 26 ottobre 2020, nei confronti del Sig. Nunzio Marco MARRONE (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MARRONE la sanzione della inibizione per anni 8 (otto) a decorrere dal 26 ottobre 2020 e con scadenza al 25 ottobre 2028.

### **1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 OTTOBRE 2020)**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 26 ottobre 2020, nei confronti della Sig.ra Valentyna OSYUNKO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra OSYUNKO la sanzione della inibizione per anni 12 (dodici) a decorrere dal 26 ottobre 2020 e con scadenza al 25 ottobre 2032.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 33 - 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

Oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il D.L. n. 137 in oggetto (cd. Decreto "ristori") emanato, così come riportato nelle premesse all'articolato, a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 per la tutela della salute in connessione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.**

E' riconosciuto, con il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. (Si riportano i codici ATECO di cui alla Tabella in argomento che interessano l'attività sportiva:

931110 - Gestione di stadi

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca

931200 - Attività di club sportivi

931300 - Gestione di palestre

931910 - Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

931999 - Altre attività sportive nca).

Con il comma 3 è previsto, analogamente a quanto in precedenza stabilito con il comma 4 dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (comma 4).

Il successivo comma 5 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Si ricorda che l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito, al comma 5, che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente;
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque milioni di euro nel periodo precedente.

Il comma 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha, poi, stabilito che l'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 6 dispone che per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del predetto art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

Il successivo comma 7 prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5 (che hanno già beneficiato del contributo) come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020; b) per i soggetti di cui al comma 6 (soggetti che non hanno presentato istanza del contributo di cui all'art. 25) come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al Decreto.

L'importo del contributo non può essere, in ogni caso, superiore a 150.000,00 euro (comma 8). Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al Decreto agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (per le attività sportive di cui ai codici ATECO sopra riportati, la percentuale è del 200%).

Con il comma 10 è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione "per l'attuazione della presente disposizione".

Si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, (vedasi la Circolare della LND n. 15 del 24 luglio 2020), possono fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, anche gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente od esclusiva un'attività in regime d'impresa. Possono accedere al beneficio, tra l'altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per gli enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).

### **Art. 3 – Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**

Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

### **Art. 8 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1 (vedasi i codici ATECO riportati per le attività sportive all'art. 1), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del D.L. n. 34/2020 (ciò porterebbe a dedurre che destinatari dell'agevolazione possano essere, oltre alle imprese, anche gli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi da ottobre a dicembre 2020, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, analogamente a quanto espressamente stabilito al comma 4 del richiamato art. 28 per i mesi da marzo a giugno 2020. Tuttavia, necessita attendere chiarimenti ufficiali in proposito).

Il nuovo tax credit sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019 e, dunque, anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni prevista dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, mentre permane la condizione di riduzione del fatturato nel mese per il quale si applica il tax credit di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, (requisito, peraltro, non richiesto per gli enti non commerciali per fruire della precedente disposizione agevolativa recata dall'art. 28 del D.L. n. 34), così come sussiste la condizione che il canone cui spetta il credito d'imposta (60% del canone) sia stato pagato nel periodo d'imposta 2020.

### **Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU**

Non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella di cui allegato 1 (vedasi codici ATECO riportati per le attività sportive all'art. 1) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **Art. 10 – Proroga del termine di presentazione del Mod. 770**

E' prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del Mod. 770 già prevista per il 31 ottobre 2020.

### **Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare all'INPS domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

### **Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi INPS e INAIL**

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I predetti importi dovranno essere versati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

### **Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi**

Il comma 1 dispone che per il mese di novembre 2020 è erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, di pensione, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti del precedente comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, alla Società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che già hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 dell'indennità prevista dalle precedenti disposizioni agevolative, per i quali permangono i requisiti richiesti, l'indennità pari a 800,00 euro è erogata dalla Società Sport e Salute senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

### **Art. 18 – Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.**

Ai fini di implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus Covid-19 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno procedere all'esecuzione dei tamponi medesimi.

### **Art. 22 – Scuole e misure per le famiglie**

Sono state apportate modifiche all'art. 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

E' previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro agile (smart working) per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni (in precedenza 14 anni) nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità smart working, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto il periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### 3. COMUNICAZIONI C.R.

#### 3.1. GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO STANZIATI DAL CONI PUGLIA.

Il Comitato Regionale del Coni Puglia ha comunicato in queste ore, all'istituto bancario di appartenenza, l'elenco delle ASD beneficiarie del sostegno economico a fondo perduto stanziato dal Coni Puglia: nei prossimi giorni i bonifici degli importi saranno effettuati direttamente sui conti corrente delle società.

Una buona notizia per le associazioni e società sportive dilettantistiche della regione che in questi mesi sono state costrette a bloccare le attività sportive a causa dell'epidemia Covid-19. Come si ricorderà la graduatoria definitiva relativa ai contributi fu approvata dalla Giunta regionale Coni nella riunione del 24 settembre. Le domande sono state trasmesse al Coni Puglia per il tramite delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Le prime 23 società percepiranno un premio di duemila euro mentre le restanti società di mille euro.

**Il C.R. Puglia LND ringrazia il CONI Puglia e il suo Presidente, Angelo Giliberto, per aver messo a disposizione dei fondi in favore delle Società dilettantistiche e giovanili pugliesi in un momento di grande difficoltà economica dovuto al perdurare dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19.**

Si pubblica qui di seguito la graduatoria definitiva:

1	FIGC	ASD ETRA BARLETTA 2008
2	FIPAV	ASD POLISPORTIVA FRASCOLLA
3	FCI	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CAVALLARO
4	FIGC	ESPERIA MONOPOLI SSD
5	FIGC	ASD NITOR
6	FGI	ASD GINNASTICA RITMICA IRIS
7	FID	ASD DAMALECCE
8	FIDAL	ASD ATHLETIC ACCADEMY BARI
9	FIPAV	ASD TREPUSZI VOLLEY
10	FIP	ASD VARAN SPORT BASKET CAGNANO VARANO
11	FIP	SOCIETA GINNASTICA ANGIULLI ASD
12	FIP	ASD PROGETTO CESTISTICA SAN SEVERO
13	FIJLKAM	ASD KYOHAN SIMMI
14	FIJLKAM	ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MOLFETTA
15	FIJLKAM	ASD KANKUDAI
16	FIJLKAM	ASD DOJO TAKA TORA
17	FIPAV	ASD VOLLEY è VITA
18	FITA	ASD CENTRO TAEKWONDO MONOPOLI
19	CSAIN	ASRC SPORTIVAMENTE RUGBY...IN ARTE ASD APS
20	FIDS	ASD TEAM DANCE ERARIO ACADEMY

21	FIDAL	ASD ALTERATLETICA LOCOROTONDO
22	FPI	ASD QUERO CHILOIRO
23	FIPE	ASD PESISTICA CAPURSO
24	FIGC	ASD ARMANDO PICCHI SPECHIA
25	FIGC	ASD ATLETICO OSTUNI
26	FIGC	ASD ATLETICO RACALE
27	FIGC	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BELLAVISTA
28	FIGC	APD BRASILEA BARLETTA
29	FIGC	ASD CALCIO CEGLIE
30	FIGC	ASD CALIMERA
31	FIGC	ASD CAPO DI LEUCA
32	FIGC	ASAD EAGLES SAN SEVERO
33	FIGC	SSD LECCE SOCCER ACCADEMY ARL
34	FIGC	GSD MOLFETTA BULL5
35	FIGC	ASD PALESE
36	FIGC	UNIONE SPORTIVA SANVITO 1923
37	FIGC	ASD SALENTO SOCCER ACCADEMY
38	FIGC	ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
39	FIGC	ASD SOCCER TRANI
40	FIGC	A C TAF CEGLIE MESSAPICA
41	FIGC	ASD UNIONE CALCIO BISCEGLIE
42	FIGC	ASD VIRTUS
43	FIGC	ETS ACD VIRTUS MASSAFRA
44	FGI	ASD GINNIKA SPORT
45	FIR	AMATORI RUGBY MONOLI 2019 ASD
46	FIP	ASD NEW VIRTUS MESAGNE
47	FIP	ASD VOLOROSA BASKET BRINDISI
48	FIJLKAM	ASD BUDOKAN KARATE
49	OPES	ORATORIO CIRCOLO ANSPI ASD DON BOSCO MANDURIA
50	FIJLKAM	ASD OLIMPIA CENTER
51	ENDAS	ASD ACADEMIE DANZART 2016
52	FIPAV	ASD NEW GAP VOLLEY PRESICCE
53	FIPAV	POLISPORTIVA M BARI ASD
54	FIPAV	ASD GEDA VOLLEY TRANI
55	FISR	ASD FEDER CLUB TARANTO

56	FIPAV	ASD LEONESSA VOLLEY ALTAMURA
57	FIPAV	ASD VOLLEY 2000 SAN CASSIANO
58	FIP	ASD MENS SANA MESAGNE
59	FIDAL	ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE
60	FIPAV	ASD OLYMPIA ORTA NOVA
61	FIPAV	ASD NEW VOLLEY MODUGNO
62	FIPAV	ESSETI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
63	FIPAV	ASD EUROPA
64	FIDS	ASD TEAM GALEONE CALIGNANO
65	FGI	AD POLISPORTIVA ARCI MARTINA
66	FIGC	FIDELIS ANDRIA 2018
67	FIGC	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUVESI
68	FIGC	ASD WONDERFULL BARI S. SPIRITO
69	FGI	CIRCOLO TENNIS MAGLIE
70	FIKBMS	ASD REIKI SALENTO
71	FIJLKAM	ASD CENTRO SPORTIVO TEODORO MONTEPARANO
72	FIPAV	ASD EUROVOLLEY SANT ELIA
73	FIDAL	ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI
74	FIPE	PESISTICA ARADEO SCSD
75	FIGC	ASD APS MARUGGIO SOCIAL SPORT
76	FGI	ASD ARS CLUB
77	FIDAL	POLISPORTIVA BPP ASD
78	FIS	ASD SCHERMA LAME AZZURRE BRUNDUSIUM
79	FICK	LEGA NAVALE ITALIANA SEZ MOLFETTA
80	FISR	ASD MOLFETTA SKATE
81	FIKBMS	SSD PLANET SPORT SRL
82	FIJLKAM	ASD BUDOKAN JUDO LECCE
83	FGI	ASD MARAN SPORT
84	FIPAV	ASD POLISPORTIVA CARMIANO
85	FISR	ASD CASSANDRA
86	FIJLKAM	YAMA ARASHI BARI ASD
87	FIJLKAM	ASD EVOLUTION ARTAGON FOGGIA
88	FIJLKAM	ASD FISIC CENTER KARATE SHOTOKAN FOGGIA
89	FIP	ASD BASKETY SCHOOL ALTAMURA
90	FGI	ASD TICHE GINNASTICA RITMICA MARTINA FRANCA

91	FGI	ASD GINNASTICA SALENTO
92	ASI (NAZIONALE)	ASD GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE
93	FIDAL	ASD PODISTICA TARAS
94	FGI	ASD POLISPORTIVA GUINNESS UNIKA
95	FGI	ASD ALEGRIA
96	CSEN	ASD OLYMPIA GRIFO
97	FIPE	ASD FITNESS CENTER
98	FIPE	ASD PALESTRA BODY'D TRAINING
99	FSI	ASD CIRCOLO SCACCHISTICO NOJANO
100	FIV	CIRCOLO NAUTICO LAMPARA ASD
101	ACSI	SSD CARBONARA SPORT
102	FIS	VIRTUS SCHERMA SALENTO ASD
103	FICK	LEGA NAVALE ITALIANA SEZ BARI
104	CUSI	CUS FOGGIA
105	FIKBMS	ASD COMBAT LINE
106	FIJLKAM	ASD SPORT CENTER MORELLO
107	FIJLKAM	ASD BU-DO CLUB
108	ENDAS	ASD TANA DELLE TIGRI
109	FSI	ASD SCACCHI ROSSI
110	FIGC	SSD ASCOLI SATRIANO
111	FIGC	ASD BRILLA CAMPI
112	FIGC	GALLIPOLI FOOTBALL 1909 SRL SSD
113	FIGC	ASD PESCHICI CALCIO
114	FIGC	ASD PROGETTO UOMO CANOSA
115	FIGC	ASD NEW TEAM TERLIZZI
116	FITRI	ASD NEST
117	OPES	ASD ATLETICO MANDURIA
118	FCI	ASD GROTTA SAN MICHELE
119	FIDS	GENERATION DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
120	FCI	ASD LUDOBIKE RACING TEAM
121	US ACLI	ASD LA FALENA
122	FSI	ACCADEMIA SCACCHI ALTAMURA
123	FSI	SCACCHISTICA MENTE AD

## ERRATA CORRIGE

### **CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA**

A seguito di mero errore di trascrizione si comunica che, a pag. 14 del Comunicato Ufficiale n. 49 del 29/10/2020 è stata riportata la squalifica per n. 2 gare al calciatore CANALETTI Carmine della società POL. TRANI 2006, **tale sanzione deve invece intendersi a carico del calciatore CANALETTI Pietro (21/04/1998) della società POL. TRANI 2006** così come riportato nel referto arbitrale.

### **CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

Si comunica che, la gara NICK CALCIO BARI – CALCIOMANIA del 25/10/2020 è terminata con il risultato di 12 - 0 in favore della società NICK CALCIO BARI e non di 2 - 2 come erroneamente riportato nel Comunicato Ufficiale 49 del 29/10/2020 e che il calciatore TOTARO Gianmarco della società NICK CALCIO BARI non risulta sanzionato pertanto viene annullata la squalifica di 1 gara riportata a pag. 21 del medesimo Comunicato Ufficiale.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 3 Novembre 2020.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**